

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, con le modifiche all'Allegato "A" emanate con Decreto Rettorale n. 636 del 27 aprile 2017

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento interno del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.
2. Il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche ha la propria sede amministrativa presso Piazza Lucio Severi, 1 - Polo Ospedaliero S. Andrea delle Fratte, Perugia.

Articolo 2 (Funzioni e principi del Dipartimento)

1. Il Dipartimento persegue gli obiettivi di qualità delle attività di ricerca scientifica e di didattica dell'Ateneo e il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione.
2. Il Dipartimento cura l'organizzazione, la gestione e il coordinamento delle:
 - a) attività di ricerca dei professori e ricercatori che ad esso afferiscono, anche di concerto con altri Dipartimenti, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti di ricerca;
 - b) attività didattiche e formative, anche di concerto con altri Dipartimenti;
 - c) attività rivolte all'esterno correlate o accessorie a quelle di ricerca scientifica, di didattica e di formazione.
3. In riferimento alle suddette attività, il Dipartimento cura la comunicazione verso l'esterno e promuove forme di collaborazione a vario titolo con soggetti nazionali, europei, internazionali, pubblici e privati.

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

1. Il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività didattiche e formative nei seguenti ambiti:

- ♦ Chirurgia
- ♦ Patologie Oncologiche
- ♦ Radioterapia
- ♦ Ginecologia, Ostetricia, Materno-Infantile e della Riproduzione Umana
- ♦ Funzionale-Riabilitativo
- ♦ Anestesia, Rianimazione, Emergenze e Terapia del Dolore
- ♦ Medico-Legali e delle Scienze Forensi
- ♦ Morfologico Applicato e clinico-diagnostico
- ♦ Diagnostica per immagini
- ♦ Diagnosi pre e post-natale delle malattie genetiche

- ♦ Fisiopatologia, clinica e terapia delle malattie dell'apparato digerente, epato-biliari e pancreatiche.
- ♦ Urologico, trapiantologico e della riproduzione
- ♦ Fisica sanitaria
- ♦ Anatomia umana normale, clinica e forense.
- ♦ Patologie orali e odontoiatria preventiva e di comunità
- ♦ Dermatologia medica e chirurgica
- ♦ Oftalmologia
- ♦ Otorinolaringologia
- ♦ Patologie congenite, degenerative, ereditarie, infettive, traumatiche, infiammatorie e immuno-mediate, oncologiche

facenti riferimento ai seguenti settori scientifico disciplinari:

- FIS/07 – Fisica Applicata
- BIO/10 - Biochimica

- BIO/12 – Biochimica Clinica
- BIO/16 – Anatomia Umana
- MED/03 – Genetica Medica
- MED/04 -Patologia Generale
- MED/06 – Oncologia Medica
- MED/12 - Gastroenterologia
- MED/18 – Chirurgia Generale
- MED/19 – Chirurgia Plastica
- MED/20 – Chirurgia Pediatrica e Infantile
- MED/21 – Chirurgia Toracica
- MED/22 – Chirurgia Vascolare
- MED/24 – Urologia
- MED/27 - Neurochirurgia
- MED/28 – Malattie Odontostomatologiche
- MED/29 – Chirurgia maxillo-facciale
- MED/30 – Malattie apparato visivo
- MED/31 - Otorinolaringoiatria
- MED/33 – Malattie apparato locomotore
- MED/35 – Malattie cutanee e veneree
- MED/36 – Diagnostica per immagini e Radioterapia
- MED/38 – Pediatria Generale e Specialistica
- MED/39 – Neuropsichiatria infantile
- MED/40 – Ginecologia e Ostetricia
- MED/41 – Anestesiologia e Rianimazione
- MED/43 – Medicina Legale
- MED/46 – Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio
- MED/50 – Scienze tecniche mediche applicate

In caso di afferenza al Dipartimento di nuovi docenti appartenenti ad altri SSD ovvero di passaggio ad altro SSD, tale elenco dovrà essere integrato mediante emendamento del presente Regolamento da approvare a maggioranza del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

1. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale nelle forme e nei limiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo; godono inoltre di autonomia regolamentare per le materie di propria competenza, per la propria organizzazione e funzionamento.

PARTE II – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

1. Sono Organi del Dipartimento:
 - b. il Consiglio;
 - a. il Direttore;
 - c. la Giunta;
 - d. la Commissione paritetica per la didattica.

2. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo ed, in via residuale, le norme e i principi che regolano la composizione e il funzionamento degli organi collegiali amministrativi.

Articolo 6 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a. il Direttore che lo presiede;
 - b. i professori e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento;
 - c. i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assegnato al Dipartimento in numero pari al 15% dei componenti di cui alla lett. b.;

- d. i rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico, nonché ai corsi di specializzazione e ai dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento, in numero pari al 15% dei componenti di cui alla lett. b.;
- e. il Segretario amministrativo del Dipartimento, che partecipa alle sedute con funzioni consultive e di verbalizzazione.

Articolo 7 (Consiglio di Dipartimento - Funzioni)

1. Il Consiglio di Dipartimento svolge le seguenti funzioni:
 - a. promuove e coordina le attività di ricerca e tutte le attività rivolte all'esterno accessorie e correlate alla ricerca scientifica, approvando i relativi piani annuale e triennale; promuove inoltre l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;
 - b. propone a maggioranza assoluta dei suoi componenti al Senato Accademico il Regolamento del Dipartimento e dei Corsi di Dottorato, ove attivati; con la medesima maggioranza esprime parere vincolante sul Regolamento delle Scuole interdipartimentali, ove istituite;
 - c. approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti le proposte da presentare al Consiglio di Amministrazione per l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione di Corsi di Studio e Sedi, anche in coordinamento con altri Dipartimenti;
 - d. approva, nella composizione dei soli professori e ricercatori e della componente studentesca, il piano dell'offerta formativa in riferimento ai Corsi di Studio, la cui attivazione sia stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ed i relativi Regolamenti didattici da proporre al Senato Accademico, che li approva previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione deliberano a maggioranza assoluta dei loro componenti;
 - e. stabilisce l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento da utilizzare per la ricerca scientifica e la didattica;
 - f. delibera, nella composizione dei soli professori, dei ricercatori e della componente studentesca, sulla attribuzione delle responsabilità didattiche e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati, anche, ove necessario, di concerto con altri Dipartimenti;
 - g. nomina i responsabili per la Qualità della didattica e delle attività formative e della ricerca scientifica e approva, secondo le modalità di cui all'art. 127 del Regolamento Generale di Ateneo, il piano triennale per il miglioramento della qualità delle attività svolte;
 - h. delibera, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore ed a maggioranza assoluta, le proposte di assegnazione di posti di ruolo, nonché di chiamata e nomina per professori ordinari ed associati; delibera, nella composizione dei professori ordinari, associati e dei ricercatori ed a maggioranza assoluta, le proposte di assegnazione di posti per ricercatore e le proposte di nomina;
 - i. delibera, a maggioranza assoluta e secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 93 del Regolamento Generale di Ateneo, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore, nonché dei ricercatori ed a maggioranza assoluta, sulle richieste di afferenza al Dipartimento rispettivamente dei professori e dei ricercatori, da trasmettere all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - j. propone il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
 - k. propone l'attivazione di contratti per attività di insegnamento, al fine di avvalersi della collaborazione di docenti, studiosi ed esperti, italiani o stranieri, di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale ovvero di chiara fama; di contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti dotati di adeguati requisiti scientifici e professionali;
 - l. approva, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore, le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei professori e dei ricercatori e delibera sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica sulla base del piano delle attività di ricerca e dell'offerta formativa, nonché in materia di aspettativa, collocamenti fuori ruolo e qualsiasi tipo di assenza del personale docente;
 - m. promuove l'istituzione di Dottorati di Ricerca, anche in collaborazione con altri Dipartimenti; congiuntamente con altri Consigli di Dipartimento che siano sede amministrativa di Corsi di Dottorato e su proposta dei Collegi di questi ultimi, può chiedere al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di strutture di coordinamento, denominate Scuole di Dottorato. Ove queste siano istituite, congiuntamente con gli altri

Consigli di Dipartimento interessati, ne disciplina l'organizzazione tramite apposito regolamento;

- n. approva, nella composizione dei soli professori e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato, i programmi di ricerca interdipartimentali sulla base di accordi con i Dipartimenti interessati e propone al Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, di cui alla presente lettera, ed anche di concerto con altri Dipartimenti, l'istituzione o la disattivazione di piattaforme scientifiche per lo svolgimento di singoli o più progetti di ricerca di particolare complessità a carattere multidisciplinare ed approva la partecipazione dei professori e dei ricercatori alle piattaforme dell'Ateneo già operative;
- o. approva la stipula, nella composizione dei soli professori e ricercatori e dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, di convenzioni, contratti ed atti negoziali con soggetti nazionali, europei, internazionali, pubblici o privati, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa statale vigente in materia, dallo Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- p. redige annualmente una relazione sull'attività svolta dal Dipartimento in materia di ricerca scientifica e di didattica che il Direttore trasmette al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione;
- q. delibera su ogni altra questione gli venga attribuita dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

2. Il Consiglio di Dipartimento può proporre, a maggioranza assoluta dei propri componenti, modifiche in ordine al progetto scientifico e didattico del Dipartimento, nonché alla sua denominazione. Sulle proposte di modifica, acquisito il parere del Senato Accademico, delibera il Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può proporre al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo la costituzione di una struttura di raccordo con altri Dipartimenti che con essi abbia finalità o complementarietà disciplinare e culturale, come previsto dall'art. 44 dello Statuto di Ateneo. La Struttura di raccordo potrà essere costituita al fine di razionalizzare le attività didattiche di interesse comune e di coordinare le funzioni assistenziali, secondo le modalità e nei limiti concertati con le competenti autorità statali e regionali nonché con altri enti e istituzioni operanti in ambito sanitario, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti in materie cliniche da quelle di insegnamento e ricerca.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento – Funzionamento delle sedute)

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore, che lo presiede, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Direttore, in via ordinaria, una volta ogni due mesi o, in via straordinaria, su iniziativa del Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

2. Spetta al Direttore di Dipartimento ovvero al Vice-Direttore fissare l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli componenti del Consiglio di Dipartimento.

3. Prima dell'inizio di ogni seduta del Consiglio di Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto di Ateneo, si deve procedere a verificare il sussistere del numero legale degli aventi titolo alla seduta in riferimento all'oggetto, di cui all'ordine del giorno, mediante appello nominale.

4. Ai fini del calcolo per determinare il numero legale richiesto per la validità delle adunanze, vengono computati i professori e i ricercatori collocati in aspettativa, in congedo o fuori ruolo ai sensi della normativa vigente, ovvero autorizzati allo svolgimento di attività totalmente presso altro ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 240/2010, solo nel caso in cui intervengano alla riunione; non è ammessa giustificazione scritta e l'assenza non vale ai fini del computo del numero legale.

5. I verbali del Consiglio di Dipartimento devono riportare la firma congiunta del Direttore e del Segretario amministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzazione.

6. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto di Ateneo sulla validità delle sedute e delle delibere degli organi collegiali.

7. Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le disposizioni, di cui agli artt. 78, 79, 80, 81 e 82 del Regolamento Generale di Ateneo – Disposizioni comuni sul funzionamento degli Organi collegiali di Ateneo (Titolo III, Capo I RGA).

Articolo 9 (Il Direttore)

1. Il Direttore del Dipartimento:

- a. rappresenta il Dipartimento, ne promuove le attività ed è responsabile del suo funzionamento;
- b. convoca e presiede il Consiglio e la Giunta;
- c. provvede all'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio;
- d. vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo e sull'adempimento degli obblighi dei professori e dei ricercatori e degli studenti, promuovendo, ove necessario, l'azione disciplinare;
- e. cura i rapporti con l'Amministrazione dell'Ateneo e svolge tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;
- f. in casi di necessità ed urgenza motivati, il Direttore può adottare atti di competenza del Consiglio, che devono essere portati a ratifica dello stesso Consiglio nella sua prima successiva riunione;
- g. indice e cura lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Il Direttore designa tra i professori di prima fascia o di seconda fascia anche a tempo definito afferenti al dipartimento un Vice-Direttore, nominato con decreto del Rettore e rimanente in carica per la durata del mandato del Direttore, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

3. Il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo del Dipartimento, il quale provvede agli adempimenti necessari ad assicurare l'esecuzione delle delibere degli organi del Dipartimento e ne è responsabile; è altresì responsabile della gestione e della organizzazione amministrativa del Dipartimento.

4. Nei casi di particolare necessità e urgenza, specificatamente indicati nella motivazione del provvedimento, il Direttore esercita poteri di avocazione degli atti del Segretario amministrativo, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio di Dipartimento.

5. Propone al Consiglio di Dipartimento la costituzione di due Commissioni permanenti relative a: Attività Scientifica e Questioni Assistenziali. Inoltre, laddove necessario, propone al Consiglio di Dipartimento la creazione di ulteriori Commissioni per specifiche tematiche o esigenze, la cui composizione e durata dovranno essere stabilite dal Consiglio stesso.

Articolo 10 (La Giunta)

1. La Giunta è l'organo esecutivo del Dipartimento, che coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni.

2. La Giunta è composta da

- a. il Direttore, che la presiede;
- b. il Vicedirettore;
- c. una rappresentanza di professori di prima fascia, eletta dai professori del medesimo ruolo tra i componenti del Consiglio di Dipartimento, in numero di 5 (COMUNQUE NON INFERIORE AL 10% DELLA COMPONENTE "PROFESSORI DI I FASCIA");
- d. una rappresentanza di professori di seconda fascia, eletta dai professori del medesimo ruolo tra i componenti del Consiglio di Dipartimento, in numero di 3 (COMUNQUE NON INFERIORE AL 10% DELLA COMPONENTE "PROFESSORI DI II FASCIA");
- e. una rappresentanza dei ricercatori, eletta dai ricercatori tra i componenti del Consiglio di Dipartimento, in numero di 4 (COMUNQUE NON INFERIORE AL 10% DELLA COMPONENTE "RICERCATORI");
- f. una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, eletta dalla stessa componente facente parte il Consiglio di Dipartimento, in numero di 2 (COMUNQUE NON INFERIORE AL 10% DELLA COMPONENTE "PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO");

3. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento, il quale provvede, altresì, alla nomina della commissione di seggio.

4. La Giunta viene convocata dal Direttore e alle sue riunioni partecipa il Segretario amministrativo, con funzioni consultive e di verbalizzazione.

5. La Giunta dura in carica tre anni e decade comunque con lo scadere del mandato del Direttore.

6. Per il funzionamento delle sedute della Giunta si applicano, per quanto compatibili, le norme relative al Consiglio di Dipartimento.

7. La Giunta è integrata dai Coordinatori delle Sezioni.

8. I Coordinatori dei Corsi di Studio, i membri della Commissione paritetica per la didattica e n. 1 rappresentante degli studenti, eletto dalla stessa componente facente parte il Consiglio di Dipartimento, partecipano *ad audiendum* e senza diritto di voto alle sedute della Giunta.

Articolo 11 (La Commissione paritetica per la didattica)

1. Nelle more dell'eventuale costituzione della Scuola di Medicina e Chirurgia la Commissione paritetica per la didattica è composta da 6 membri eletti dal Consiglio di Dipartimento, 3 docenti e 3 rappresentanti degli studenti membri del Consiglio medesimo.

2. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento che provvede alla nomina della commissione di seggio.

3. La Commissione svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica e dei servizi resi agli studenti da parte dei docenti e delle strutture, in applicazione dei criteri elaborati dal Nucleo di Valutazione, al quale può proporre ulteriori indicatori per la valutazione della didattica; redige una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio reso agli studenti che trasmette al Nucleo di Valutazione, nonché ai Consigli di Corso di studio, ove previsti, e al Consiglio di Dipartimento che sono tenuti a discuterne nei relativi consessi; formula proposte al Consiglio del Dipartimento per il miglioramento dei servizi, nonché pareri non vincolanti sull'attivazione, sulla modifica e sulla disattivazione dei Corsi di studio.

4. La Commissione designa tra i docenti il proprio Presidente.

PARTE III – SEZIONI

Articolo 12 (Costituzione)

1. Allo scopo di garantire una migliore funzionalità ed efficienza dell'organizzazione e dei servizi resi dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche e dell'utilizzo degli spazi ad esso assegnati, il Consiglio di Dipartimento con propria delibera costituisce le Sezioni interne, il cui elenco integra formalmente e sostanzialmente il presente regolamento (allegato A).

2. La delibera del Consiglio circa la costituzione delle sezioni, deve motivarne adeguatamente la necessità e la convenienza, nel quadro del progetto scientifico-culturale e didattico del Dipartimento, in riferimento ai seguenti aspetti:

- a) affinità di area e/o di settori scientifici-disciplinari;
- b) condivisione di specifici interessi di ricerca e di offerta formativa;
- c) corrispondenza con Unità operativa complessa;
- d) specifiche esigenze logistiche.

3. Ad ogni sezione fa riferimento un numero di professori e ricercatori non inferiore a due (2). Qualora il numero di professori e ricercatori scenda sotto tale soglia, la sezione deve essere disattivata.

4. Ad ogni sezione fa riferimento un numero di personale tecnico e amministrativo, secondo i seguenti criteri: motivate esigenze gestionali dell'attività della sezione, personale al momento in servizio presso il Dipartimento, analisi degli organici propri delle sezioni dei Dipartimenti antecedenti la Legge 240/2010.

5. Ad ogni sezione sono assegnati spazi e attrezzature secondo le esigenze della ricerca e della didattica del personale afferente, sulla base delle specifiche attività.

6. I criteri di valutazione sull'efficienza funzionale della sezione sono affidate a Commissioni "ad hoc" nominate dal Consiglio di Dipartimento che, ogni 12 mesi, riceve dalle sezioni dettagliata relazione dell'attività scientifico-didattico-assistenziale svolta. In caso di valutazione negativa, la Sezione deve essere disattivata.

Articolo 13 (Organizzazione)

1. Le Sezioni non hanno propri organi decisionali; le attività di amministrazione e di gestione sono svolte dal Dipartimento secondo le regole e le procedure di cui al vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

2. Ogni Sezione nomina un proprio Coordinatore. Nel caso in cui la Sezione non raggiunga accordo circa la nomina del Coordinatore non sarà possibile la sua attivazione.

PARTE IV – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 14 (Fondi e gestione)

1. Il Dipartimento è autonomo nella gestione delle risorse messe a disposizione.

2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di amministrazione, finanza e contabilità.

PARTE V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 15 (Approvazione, emanazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta ed è approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con decreto Rettorale.

Art. 16 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio allo Statuto, ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia e alle leggi vigenti in materia.

Art. 17 Norma transitoria

Il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, conformemente alla delibera del CDA del 17.12.2013, subentra in tutte le obbligazioni giuridiche dei Dipartimenti di Scienze Chirurgiche, Radiologiche e Odontostomatologiche e Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche e Sanità Pubblica che si sono perfezionate alla data del 31.12.2013.

-

SEZIONI DIPARTIMENTO SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE

- (01) Anatomia Umana, Clinica e Forense
- (02) Anestesia, Analgesia e Terapia Intensiva
- (03) Chirurgia a Ciclo Breve Multidisciplinare
- (04) Chirurgia Generale e d'Urgenza
- (05) Chirurgia Generale ed Oncologica
- (06) Chirurgia Generale e Specialità Chirurgiche
- (07) Chirurgia Oncologica della Mammella e dei Tessuti Molli
- (08) Chirurgia Pediatrica **Neurochirurgia** e Chirurgia Oro-Maxillofacciale
- (09) Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
- (10) Chirurgia Toracica Generale
- (11) Chirurgia Toraco – Polmonare, Sede di Terni
- (12) Chirurgia Urologica, Trapiantologica, Andrologica, e tecniche Mini-invasive
- (13) Chirurgia Vascolare
- (14) Clinica Ostetrica e Ginecologica
- (15) Clinica Otorinolaringoiatrica e Chirurgia Cervico-Facciale
- (16) Clinica Urologica ed Andrologica e dei trapianti
- (17) Diagnostica per Immagini
- (18) Gastroenterologia
- (19) Genetica Medica **e Neuropsichiatria Infantile**
- (20) Medicina legale, scienze forensi e medicina dello sport
- (21) Medicina Nucleare e Fisica Sanitaria
- (22) Oculistica
- (23) Odontoiatria clinica, protesica, preventiva e di comunità

- (24) Oncologia Medica e Dermatologia con sede a Terni
- (25) Ortognatodonzia e **Odontoiatria Ricostruttiva**
- (26) Ortopedia e Traumatologia
- (27) Pediatria generale e specialistica
- (28) Radioterapia Oncologica
- (29) Urologia femminile, funzionale e di chirurgia urologica mininvasiva